

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2436)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT - CATTIN)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(TOROS)

NELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9,  
concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di  
aziende in particolari condizioni

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione di crisi di alcune imprese di notevoli dimensioni, specie a capitale straniero, e le conseguenze che tali crisi hanno sulle prospettive occupazionali dei dipendenti, su particolari situazioni locali e sul mercato del lavoro in generale rende necessario un intervento urgente per promuovere la predisposizione di piani di ristrutturazione o di conversione di alcuni grandi stabilimenti in chiusura, evitando che si disperdano le forze di lavoro, in precedenza occupate.

Il sistema posto in essere dal decreto-legge provvede a tale necessità in modo semplice, consente di contenere la spesa a carico dell'Erario e facilita la ricerca di soluzioni economicamente valide per le crisi aziendali predette.

Il primo punto del provvedimento consiste nell'autorizzare la GEPI a costituire società per azioni o a servirsi di società già esistenti, utilizzando la somma di 10 miliardi di lire di cui con il provvedimento stesso è autorizzata la spesa, al fine di agevolare

il sorgere, fuori di tali società, di iniziative imprenditoriali che consentano di reimpiegare globalmente i lavoratori licenziati da imprese poste in liquidazione o che, comunque, abbiano cessato la propria attività produttiva. È prevista la partecipazione alle società costituite dalla GEPI di enti pubblici o di loro emanazioni finanziarie, in modo da associare altre forze al conseguimento delle finalità ad esse affidate.

Per limitare l'applicazione del provvedimento ai casi di maggiore gravità e di particolare rilievo economico-sociale, il terzo comma dell'articolo 1 attribuisce al CIPE il compito di individuare le imprese fra le quali operare gli interventi, delimitandone i criteri di scelta. Questi criteri consistono essenzialmente nella prospettiva di un alto numero di licenziamenti in una zona ristretta, nella difficoltà di trovare adeguata soluzione alla crisi dell'impresa e nella contemporanea impossibilità di attuarla in tempi brevi.

Per intanto quei lavoratori verranno temporaneamente assunti da tali società promo-

zionali alle condizioni fruite al momento del licenziamento.

In base al provvedimento del CIPE il Ministro per il lavoro è autorizzato, in deroga alle norme in vigore, a disporre il collocamento in cassa integrazione straordinaria del personale assunto dalle società promozionali della GEPI, per un periodo di 6 mesi.

Poichè il provvedimento è finalizzato ad assicurare il reimpiego produttivo del personale rimasto senza lavoro, l'ultimo comma dell'articolo 1 prevede che le imprese, che attueranno piani di ristrutturazione o di conversione, subentrando nella titolarità delle aziende e rilevandone i beni, debbano utilizzare il predetto personale come condizione per poter fruire delle agevolazioni di legge previste a favore delle iniziative di ristrutturazione e conversione industriale.

Sempre a tal fine il penultimo comma dell'articolo 1 prevede la partecipazione a corsi di riqualificazione professionale per il personale temporaneamente assunto dalle società promozionali della GEPI.

L'articolo 2 provvede alla copertura.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni.

*Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disporre interventi urgenti per i lavoratori di aziende in particolari condizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

DECRETA:

### Articolo 1.

È autorizzata in favore della Società gestioni e partecipazioni industriali — GEPI — la spesa di lire 10 miliardi per gli scopi di cui ai commi che seguono.

Nei limiti di tale disponibilità la GEPI è autorizzata, anche in deroga alle leggi vigenti e al suo statuto, a costituire società per azioni, con eventuale partecipazione di enti pubblici, o a utilizzare società già esistenti, per promuovere iniziative impreditoriali, idonee a consentire il reimpiego presso terzi di lavoratori di imprese poste in liquidazione o che comunque abbiano cessato la propria attività produttiva.

La individuazione delle imprese di cui al comma precedente è effettuata dal CIPE nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri: a) complessità di definizione delle soluzioni attuabili; b) ricorrenza di eccezionali condizioni che ne ostacolano la realizzazione a breve termine; c) concentrazione della caduta di occupazione.

Il provvedimento del CIPE importa la autorizzazione alle società previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento, per un periodo non superiore a sei mesi, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego. Importa, altresì, che tale personale, in deroga alla vigente normativa, è ammesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale straordinario per il periodo suindicato.

I lavoratori, ammessi al trattamento di cui al precedente comma, possono partecipare ai corsi organizzati a norma dell'articolo 7, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Le imprese, che subentrino nella titolarità delle aziende, già appartenenti alle imprese per le quali siano stati disposti gli interventi previsti nel presente decreto, o che ne rilevino i rispettivi beni, per poter conseguire i benefici previsti per la realizzazione dei piani di ristrutturazione o di conversione, debbono assumere il personale di cui abbiano necessità tra quello che era alle dipendenze della impresa cui si riferisce il piano. In ogni altro caso al personale stesso è comunque riconosciuto titolo di precedenza nell'avviamento al lavoro presso le imprese subentranti.

#### Articolo 2.

All'onere di lire 10 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 9001 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1976.

LEONE

MORO — DONAT CATTIN — COLOMBO  
— ANDREOTTI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE